



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via Mastro Lavinio 5 - 00020
Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135
www.comunevivaroromano.it

E-MAIL vivaroromano@libero.it
PEC vivaroromano@pec.it

C.F. 86001550580
P.IVA 02145891004

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

OGGETTO: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 TUSP**

Numero 35 del 30-12-2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:15**, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SFORZA Beatrice	P	SFORZA Mario	P
CHIAPPONI Giuseppe	P	CERINI Gaetano	P
MOGLIONI Ernesto	P	CARA Ivano	P
CARA Maura	A	CARA Pierino	P
MEZZAROMA Francesco	P	MOGLIONI RUSSO FLAVIO	A
DE ANGELIS Cesare	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Dott.ssa Beatrice SFORZA in qualità Sindaco, assistito dal Segretario Comunale PASQUALE LOFFREDO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione vengono espressi gli allegati pareri.

In prosieguo di seduta, si passa al terzo punto all'Ordine del giorno "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP". Espone la proposta il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'autorizzazione rilasciata al Segretario comunale dott. Pasquale Loffredo dall'ex Ages, assunta al protocollo n. 0397532 del 23/10/2019;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 04.06.2019 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP" nella quale si dichiarava la non detenzione di partecipazioni alla data del 31.12.2018;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 09.04.2019;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e il parere del Revisore dei Conti, dott. Claudio Marcelli, prot. 2678 del 11/12/2019;

Visto il TUSP D.Lgs n. 175/2016, così come modificato con il D.Lgs n. 16 giugno 2017 n. 100, in particolare:

Richiamato l'Art. 20. Del TUSP, il quale dispone:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla

struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma."

Tenuto conto che nell'anno 2019 il Comune di Vivaro Romano non ha acquisito partecipazioni, come da esame ricognitivo istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Ritenuto quindi di non dover adottare alcun procedimento e/o piano operativo di razionalizzazione;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, nonché nota di asseverazione;

Con voti: Favorevoli: n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) **di confermare** la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 04.06.2019;
- 2) **di dare atto** della ricognizione NEGATIVA delle partecipazioni possedute dal Comune nell'anno 2019;
- 3) **che** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 4) **che** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: Favorevoli: n. 8; Contrari n. 0; Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30-12-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott.ssa Beatrice SFORZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 03-01-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, li 03-01-2020

Il Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall'Organo deliberante, ed è divenuta esecutiva all'atto dell'adozione;

Vivaro Romano, li

Il Segretario Comunale
PASQUALE LOFFREDO
